

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SECONDA SEZIONE PENALE

20954-20

**Udienza in camera di consiglio**

**del 28.02.2020**

**Sentenza n. 439**

**Reg. gen. n. 47098/2019**



**RITENUTO IN FATTO**

1. \_\_\_\_\_, con decreto del Tribunale di Milano, Sezione Misure di Prevenzione del 27 giugno del 2003, era stato sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per anni tre e mesi sei.

Tale misura di prevenzione era stata sospesa a causa di un lungo periodo di detenzione del ricorrente per espiazione di pena, intercorso tra il 21 febbraio del 2002 ed il 26 giugno del 2019.

Con apposita istanza del 20 maggio 2019, il \_\_\_\_\_ ha promosso il procedimento ex art. 14, comma 2-ter, del D.L.vo 159/2011.

Il Tribunale di Milano, Sezione Misure di Prevenzione, con decreto del 25 giugno del 2019, pur ritenendo affievolita la pericolosità sociale del ricorrente - e per questo revocando l'obbligo di soggiorno - manteneva in vigore la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale, non modificandone la durata.

Con il decreto in epigrafe, la Corte di Appello di Milano rigettava il ricorso dell'interessato avverso tale primo provvedimento.

2. Ricorre per cassazione \_\_\_\_\_, deducendo:

1) violazione di legge per motivazione apparente del decreto impugnato.

Secondo il ricorrente, la Corte di appello non avrebbe valutato la mancanza di pericolosità sociale del proposto riferita all'attualità, trascurando la sua buona condotta carceraria e la rescissione dei legami con l'associazione criminale della quale era stato ritenuto partecipe, comunque estintasi nel 2006, rinviando al futuro l'accertamento della pericolosità in ragione della verifica della sua buona condotta in regime di libertà;

2) violazione di legge per avere la Corte ritenuto non soggetta al suo giudizio la istanza volta, in via subordinata, alla riduzione della durata nel tempo della misura.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso è infondato.

1. Quanto al primo motivo, occorre premettere che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, qui condivisa, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956 n. 1423, richiamato dall'art.3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965 n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, comma 1, lett.e) cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge 1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez.U n. 33451 del 2014, Repaci; sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano).

Lo stesso prevede anche l'art. 10, comma 3, d.lgs. n.159 del 2011.

Nel caso in esame, la Corte di Appello ha mostrato di valutare attentamente la questione relativa alla attuale pericolosità sociale del ricorrente dopo il lungo periodo di carcerazione sofferto, ritenendo che, comunque, la sua buona condotta carceraria, siccome attestata nell'istanza di revoca e non negata dalla Corte, avesse, tuttavia, affievolito ma non eliso del tutto la sua pericolosità sociale.

Tale giudizio è stato espresso attraverso un bilanciamento tra buona condotta nel lungo periodo di carcerazione e gravità dei reati commessi, che avevano attestato il collegamento del ricorrente con ambienti criminali mafiosi, essendosi accertata, in allora, la sua pericolosità sociale qualificata attraverso la ritenuta appartenenza ad un sodalizio mafioso, conclamata da sentenze irrevocabili.

Tenuto conto di tali elementi e del breve periodo di tempo decorso in stato di libertà - che non aveva potuto dare dimostrazione di una totale perdita di contatto con tali ambienti mafiosi da parte del ricorrente - la Corte di Appello non ha ritenuto di escludere del tutto la sua pericolosità sociale, confermando il primo decreto del Tribunale che aveva eliminato soltanto l'obbligo di soggiorno ma non la misura della sorveglianza speciale.

Ne consegue che la motivazione resa non può definirsi meramente apparente tanto da sconfinare in una violazione di legge, la censura del ricorrente, attenendo, semmai e astrattamente, ad un vizio ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., non deducibile in questa sede.

2.1. Quanto al secondo motivo, deve ritenersi corretta, in diritto, la statuizione della Corte di Appello in ordine alla impossibilità di modificare il termine di durata della misura di prevenzione.

Va osservato, in proposito, che il procedimento di cui si discute, avviato su istanza dell'interessato, è quello di cui all'art. 14, comma 2-ter, D.L.vo n. 159 del 6 settembre 2011.

Tale norma è stata introdotta nel cosiddetto Codice Antimafia dall'art. 4 della Legge 17 ottobre del 2017 n. 161.

Come è noto, essa ha introdotto l'obbligo del giudice di rivalutare l'attuale pericolosità sociale del soggetto che è stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, nell'ipotesi in cui, come nel caso in esame, la misura sia stata sospesa durante il tempo in cui l'interessato è stato sottoposto a detenzione per espiazione di pena.

Tale rivalutazione, alla quale il Tribunale deve procedere "*anche di ufficio*" - con il che ammettendosi che il procedimento possa avviarsi su istanza di parte, così come è avvenuto nel caso in esame - va effettuato "*dopo la cessazione dello stato detentivo*" e ad esso, per quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 del medesimo D.L.vo 159/2011, intese a regolare le modalità della

procedura, in particolare attraverso la previsione di una udienza che assicuri il contraddittorio tra le parti.

All'esito dell'accertamento, secondo quanto espressamente si prevede, il Tribunale può emettere solo due provvedimenti, aventi la forma del decreto:

- quello con il quale "*ordina l'esecuzione della misura*" di prevenzione, nel caso in cui ritenga che persista la pericolosità sociale del soggetto;
- quello con il quale "*revoca*" la misura di prevenzione nel caso opposto in cui ritenga "*cessata*" la pericolosità sociale dell'interessato.

Come si vede, la norma non prevede alcun intervento del Tribunale sulla durata della misura originariamente stabilita nel decreto impositivo rimasto sospeso a causa dell'intervenuta detenzione.

Siffatto intervento – che costituisce una "modifica" della misura – è, invece, espressamente previsto e reso possibile dall'art. 11, comma 2, D.L.vo 159/2011. Tuttavia, tale procedimento è diverso da quello introdotto dall'art. 14, comma 2-ter dello stesso decreto.

Il procedimento ex art. 11, comma 2, del Codice Antimafia, infatti, presuppone una misura in corso di esecuzione e regola i casi nei quali, per l'appunto durante l'esecuzione della misura, si verificano eventi tali da giustificare una revoca o una modifica della misura stessa, evidentemente anche in relazione al termine di durata.

Diverso è il caso all'esame, laddove la misura non è in corso di esecuzione, per essere stata sospesa in ragione di quanto detto.

In quest'ultima evenienza, a garanzia dell'interessato, il legislatore ha introdotto l'obbligo di una nuova verifica della pericolosità sociale, nell'attualità, nei termini di cui all'art. 14, comma 2-ter, D.L.vo 159/2011, per assicurare che la futura esecuzione della misura sia ancorata alla effettiva persistenza del presupposto fondamentale ed imprescindibile della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, che il lungo periodo di carcerazione, superiore a due anni, potrebbe avere eliso.

Solo una volta che sia stata accertata, in esito al procedimento ex art. 14 citato, la persistenza della pericolosità sociale e si sia, pertanto, ordinata, da parte del Tribunale, l'esecuzione della misura di prevenzione dopo l'intervenuta scarcerazione dell'interessato, quest'ultimo o la stessa autorità proponente potranno chiedere la revoca o la modifica secondo quanto prevede l'art. 11, comma 2, D.L.vo 159/2011.

2.2. Ne consegue, con riguardo allo specifico caso di cui si tratta, che il Tribunale di Milano, con il provvedimento confermato da quello della Corte di appello impugnato in questa sede, ha adottato una statuizione parzialmente difforme dal contenuto delle norme sopra richiamate, nella parte in cui ha modificato la misura

di prevenzione, revocando il solo obbligo di soggiorno ma non la sorveglianza speciale.

Tuttavia, tale decisione, della quale il ricorrente non ha interesse a dolersi essendo comunque a lui favorevole, non può consentire di ritenere che il procedimento di cui all'art. 14, comma 2-ter, D.L.vo 159/2011 possa "intrecciarsi" con quello ex art. 11, comma 2, stesso decreto, trattandosi, come si è detto, di due distinti procedimenti che hanno presupposti e momenti applicativi differenti e che non devono essere confusi nella prassi applicativa.

Per il che, correttamente i giudici di merito hanno concordemente ritenuto di non poter intervenire sulla durata della misura.

In questo senso, deve, pertanto, formularsi il seguente principio di diritto:

"il procedimento ex art. 14, comma 2-ter, D.L.vo 159/2011, attribuisce al Tribunale il potere di dare esecuzione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale ovvero di revocarla a seconda dell'esito dell'accertamento della persistenza della pericolosità sociale compiuto dopo un periodo di detenzione di almeno due anni, ma non consente di modificare parzialmente la misura, anche in relazione al termine di durata; la modifica della misura può essere adottata, ex art. 11, comma 2, D.L.vo 159/2011, solo durante la sua esecuzione e, dunque, anche eventualmente dopo che il procedimento ex art. 14 prima citato si sia concluso con un provvedimento che a tale esecuzione abbia dato luogo".

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

#### **P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 28 febbraio 2020.

Il Consigliere estensore



Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

15 LUG. 2020

IL

